



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale - Mimmo Beneventano - Ottaviano (Na)



Sede principale **PLESSO D'ANNUNZIO** Via D. Beneventano, 80044 Ottaviano Napoli Tel: 081 8278509-081 8280669

PEC: naic8q00l@pec.istruzione.it PEO: naic8q00l@istruzione.it

Sito web: <https://www.icmbeneventano.edu.it>

Cod. Fisc. 92019890638 Fatt. Elett. UFG56

PLESSO: LUCCI via Mattia Doria tel: 081 3382606

SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

"Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi..."

I. C. - "M. BENEVENTANO"
OTTAVIANO (NA)

Prot. 0001827 del 27/03/2022

II (Uscita)

A tutta la comunità educante

Ai genitori

Al sito web on line

All'albo sindacale

Dell'I C Mimmo Beneventano

OGGETTO: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

**Visto il Decreto-Legge n.24 del 24 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 recante :
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"**

Si riportano di seguito le nuove misure di prevenzione e contenimento in vigore dal 26.03.2022

Art.4: isolamento e auto- sorveglianza

1. Per coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione. L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.
- 1.1. I contatti stretti (familiari, senza DPI,...) sono sottoposto al regime dell'auto-sorveglianza: obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto(esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo). Obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati ,alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con autocertificazione di negatività.

Art. 5: DPI (dal 26.03.2022 al 30.04.2022)

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado. Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione: a) i bambini di età inferiore al 6 anni, b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Art. 6 : green pass

1. 1. A partire dal 1° aprile, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
- 1.2. esteso fino al 30 aprile 2022, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.
- 1.3. è indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l'accesso ai convegni e congressi (assemblee, corsi di formazione, seminari, ecc).

Art.8 : obbligo vaccinale

- 1.1. Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022. **Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.** I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i DS invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati

- 1.2. Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione. Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. **A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica(attività funzionali, organizzative, di segreteria)**

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, **i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti** ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per **accedere al luogo di lavoro** devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto **green pass base**). momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.

- 1.3. Esenzione dall'obbligo vaccinale per casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico

vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

Art.9: – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

- 1.1. dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2022) Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative (sospesa la DID), così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive)
- 1.2. **Gestione dei casi di positività: (0-6 anni).** In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione (la classe non va in DAD, solo i positivi)
- 1.3. **Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.** In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- 1.4. **Didattica digitale integrata** per alunni in isolamento le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado ,in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. E’ esclusa negli altri casi.
- 1.5. **Resta l’obbligo** di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; - permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.
- 1.6. **Valutazione degli apprendimenti** La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l’a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche.

Art. 10: Proroga pandemia (in attesa CSPI)

- 1.7. Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale

nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischio.

Si allega link al decreto in versione integrale

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

La Dirigente Scolastica

Anna Fornaro

La Dirigente Scolastica

Anna Fornaro

Firmato digitalmente ai sensi dl.gs 82/2005